

CONTRATTO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO REP. N. 577/2022 STIPULATO CON LA DITTA FIDIA FARMACEUTICI SPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "SISTEMI TRATTAMENTO CROSS-LINKING CORNEALE E MATERIALE DI CONSUMO", LOTTO 2 "ILLUMINATORE PER CROSS-LINKING CON SISTEMA DI CONTROLLO VISIVO".
CIG PADRE: 885169167D CIG DERIVATO: ZAB391499B

L'Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1 CF/P.IVA 06593810481, rappresentata dalla Dott.ssa Mariateresa Asquino in qualità di responsabile dell'esecuzione del contratto (RES), in forza della autorizzazione conferita con nota del Direttore Generale prot. n.79298 del 07.11.2022 domiciliata per la carica presso l'Azienda
E

La ditta Fidia Farmaceutici Spa, con sede legale in Abano Terme (PD) Via Ponte della Fabbrica, n. 3/A, iscritta al Registro delle Imprese di Padova CF/PI 00204260285 legalmente rappresentata dalla Dr.ssa Maria Grazia Beggiato, nata a _____ () il _____, che interviene nella sua qualità di Procuratore Speciale della Società Fidia Farmaceutici Spa

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Direttore Dipartimento ABS n. 1284 del 03.08.2021 ESTAR ha proceduto all'indizione di una procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per affidamento della fornitura quinquennale in service di "Sistemi trattamento Cross-Linking corneale e materiale di consumo occorrenti alle AA.SS. e Ospedaliero-Universitarie della Regione Toscana" articolata in 3 lotti;
- con Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici, e Dispositivi medici ESTAR n. 891 del 16.06.2022 (e successiva rettifica con determinazione n. 912 del 22/06/2022), ESTAR ha proceduto all'aggiudicazione di un Accordo Quadro per l'affidamento delle seguenti forniture in service:
 - lotto n. 1 – "Illuminatore per Cross-Linking portatile", alla ditta Nikon Europe B.V.;
 - lotto n. 2 – "Illuminatore per Cross-Linking con sistema di controllo visivo", alla ditta Fidia Farmaceutici Spa (60%) e Medika Vision Srl (40%);
 - lotto n. 3 – "Sistema di assorbimento corneale elettroforetico di soluzioni di riboflavina da utilizzare con illuminatore per Cross-Linking", alla ditta Fidia Farmaceutici Spa;
- è stato stipulato l'Accordo Quadro, repertorio n. 577/2022, per l'affidamento della fornitura di "Sistemi di trattamento Cross-Linking corneale e materiale di consumo occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliero-Universitarie della Regione Toscana" - **Lotto 2**, tra Estar e la ditta aggiudicataria Fidia Farmaceutici Spa;
- con nota prot. n. 57664 del 04.08.2022 l'Azienda USL Toscana Cento ha manifestato l'interesse ad aderire alla fornitura in service di Sistemi trattamento Cross-Linking corneale e materiale di consumo, aggiudicata con Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici, e Dispositivi Medici ESTAR n. 891 del 16.06.2022 (e successiva rettifica con determinazione n. 912 del 22/06/2022) relativamente al lotto n. 2 "Illuminatore per Cross-Linking con sistema di controllo visivo" fornendo i relativi fabbisogni;
- con Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici E Dispositivi Medici n. 1431 del 24.10.2022, Estar ha concesso l'autorizzazione per aderire al contratto per la fornitura in service summenzionata;
- con nota prot. n. 79298 del 07.11.2022 il Direttore Sanitario ha autorizzato la Dott.ssa Mariateresa Asquino a dare attuazione al contratto relativamente alla fornitura in service dello strumento CF X LINKER aggiudicato da Estar alla ditta Fidia Farmaceutici spa con Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici, e Dispositivi medici ESTAR n. 891 del 16.06.2022 (e successiva rettifica con determinazione n. 912 del 22/06/2022), lotto n. 2 (60%).

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati, pur non essendo materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto integralmente accettata dalla ditta aggiudicataria:

- Convenzione per l'affidamento di un "Sistema analitico completo di pre e post analitica per l'esecuzione di test per HCV/HBV/HIV I e II/LUE per le Officine Trasfusionali della Regione Toscana" Lotto 1;
- Allegato all'Accordo Quadro: Prospetto di aggiudicazione/Offerta economica
- Allegato all'Accordo Quadro: Capitolato normativo, Capitolato prestazionale con allegate Specifiche Tecniche e quantitativi
- Allegato all'Accordo Quadro: Duvri ricognitivo

Gli allegati al presente contratto sono:

- all. A) Atto di nomina a Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento UE 2016/679, da compilare e restituire **firmato digitalmente;**
- all. B) Comunicazione conto corrente dedicato e dichiarazione sull'esistenza o meno di contratti di subappalto e/o subcontratto in riferimento alla fornitura/servizio aggiudicato ai sensi della Legge n. 136/2010 - Tracciabilità Flussi Finanziari;
- all. C) Modulo per richiesta DURC
- all. D) Duvri

Art. 2 – OGGETTO CONTRATTUALE: SPECIFICHE

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento di un Illuminatore per Cross-Linking con sistema di controllo visivo, (di seguito "Apparecchiatura"), da destinare alla SOC Oculistica del PO S. Stefano di Prato dell'Azienda USL Toscana Centro, a seguito di aggiudicazione Estar con Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici, e Dispositivi Medici ESTAR n. 891 del 16.06.2022 (e successiva rettifica con determinazione n. 912 del 22/06/2022) relativamente al lotto n. 2, secondo le modalità di seguito individuate:

Locazione e assistenza tecnica apparecchiatura SOC Oculistica PO S. Stefano Prato

MODELLO	Q.TA'	CANONE ANNUO UNITARIO LOCAZIONE + COLL. LIS E/IVA	CANONE ANNUO UNITARIO ASSISTENZA TECNICA E/IVA	IMPORTO COMPLESSIVO LOCAZIONE + A.T. C/IVA
SCF X LINKER COD. 1019710IT4	1	€ 5.500,00	€ 1.000,00	€ 7.930,00
IMPORTO COMPLESSIVO LOCAZIONE + ASSISTENZA TECNICA				€ 38.328,34

Art. 3- IMPORTO

L'importo complessivo del presente contratto ammonta ad € 38.328,34 IVA inclusa, così suddiviso:

Noleggio apparecchiatura	€ 32.431,67 IVA compresa
Assistenza Tecnica apparecchiatura	€ 5.896,67 IVA compresa

I canoni di noleggio e assistenza dell'apparecchiatura decorreranno dal 1° giorno del mese successivo alla data di collaudo delle attrezzature con esito positivo, come previsto degli artt. 4 del capitolato normativo di gara.

Art. 4 – DURATA

Il presente contratto decorre dalla data dell'ultima firma digitale apposta sul medesimo fino al 31.08.2027, ai sensi dell'art. 4,01 del capitolato normativo di gara e secondo quanto indicato all'art. 3 del presente contratto, relativamente alla decorrenza dei canoni di noleggio e assistenza tecnica.

Art. 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE

Il servizio deve essere eseguito in conformità e con l'osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto e negli atti di gara sopra indicati.

Il fornitore si impegna ad eseguire la prestazione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nel capitolato normativo e prestazionale di gara.

Il fornitore è tenuto ad osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal fornitore, se non è disposta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il presente contratto verrà eseguito nel rispetto degli artt. 100 e ss. del D.Lgs n. 50/2016 sotto la cura del Responsabile dell'esecuzione del contratto e del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto per l'Azienda è: D.ssa Mariateresa Asquino

Il Direttore dell'esecuzione del contratto per l'Azienda è: Ing. Francesca Gavazzi

Il Responsabile Unico del contratto per il fornitore è: MARIA GRAZIA BEGGIATO

Art. 6 – VARIAZIONI CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell'esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all'oggetto della Convenzione stipulata da ESTAR.

Art. 7- PENALI

Si rimanda all'art. 10 del capitolato normativo di gara e art. 10 del Capitolato prestazionale di gara .

Art. 8 – RISOLUZIONE E RECESSO

Si rimanda agli art. n. 20 e 21 del capitolato normativo di gara.

Art. 9 – VERIFICHE DI CONFORMITA'

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto procede alle verifiche di conformità ai sensi degli artt. 100 e ss. del D. Lgs n. 50/2016, trasmettendo gli atti al Responsabile dell'esecuzione del contratto. A seguito delle verifiche viene rilasciato apposito certificato di conformità.

Art. 10- FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: **C27NVZ (ambito pratese)**. Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG derivato. L'Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l'esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L'importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell'Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0,50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all'art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Art. 11 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell'ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall'Impresa all'Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L'Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti.

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l'Impresa non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

Art. 12 – RESPONSABILITA'

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità connessa allo svolgimento del servizio per danni, infortuni od altro che dovessero accadere.

Art. 13 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008

Si rimanda all'art. 8,4 del capitolato normativo di gara.

In data 18.10.2022 è stata promossa la riunione di coordinamento e cooperazione per la redazione del DUVRI aziendale sottoscritto in data 26.10.2022 dal Procuratore Speciale della ditta Fidia Farmaceutici Spa (aggiudicataria) e dal Rappresentante Legale della ditta Servimed Industrial Spa (ditta incaricata all'occorrenza dell'assistenza e manutenzione, non in subappalto in quanto prestazione al di sotto del 2% aggiudicato) della fornitura oggetto del presente contratto.

Art. 14 – DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali oggetto del presente contratto attuativo nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della normativa sopra richiamata, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati e fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti (D.lgs 50/2016 e D.Lgs 33/2013).

3. Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione degli obblighi di legge.

4. Ove per le attività oggetto della presente convenzione sia necessario il trattamento di dati personali, ivi compresi quelli di cui categorie particolari (art. 9, par. 1 GDPR), da parte della ditta Fidia Farmaceutici Spa, l'Azienda USL Toscana Centro, quale Titolare del trattamento (art. 4 n. 7 GDPR), designa la ditta aggiudicatrice quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR giusto atto di nomina allegato A al presente contratto.

5. Per quanto riguarda: durata, natura e finalità del trattamento, categorie di dati personali e di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, si fa espresso rinvio all'atto redatto e sottoscritto, prima dell'inizio delle attività, ex art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) allegato A al presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

6. Il trattamento dei dati personali da parte della ditta aggiudicataria per finalità diverse rispetto a quelle consentite dal presente contratto o dalla normativa richiamata al comma 1 del presente articolo, è tassativamente vietato.

7. Relativamente alle funzionalità dell'Apparecchiatura che comportano la conservazione in essa di dati personali (pseudonimizzati o meno) che vengono inseriti da parte del personale dell'Azienda quale utilizzatore - ad es. professionisti sanitari - (di seguito "Personale") durante l'utilizzo dell'Apparecchiatura, poichè detta Apparecchiatura incorpora una funzione per il Personale tale da consentire a chi lo utilizza l'azionamento di completa ed irreversibile cancellazione/anonimizzazione di qualsiasi dato personale inserito, le Parti pattuiscono che l'Azienda, in ogni caso prima di procedere alla restituzione dell'Apparecchiatura al termine del periodo di noleggio di cui al presente Contratto, si obblighi ad effettuare, con propri mezzi e sotto la propria responsabilità, l'operazione di completa ed irreversibile cancellazione o anonimizzazione dei dati inseriti dagli Utenti stessi, durante il periodo di utilizzo dell'Apparecchiatura, e fornisca al Fornitore attestazione scritta dell'avvenuta suddetta operazione, valida ai sensi di legge.

Art. 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il fornitore è tenuto ad osservare nell'espletamento della propria attività i principi contenuti nel Codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro (art. 2 comma 4), disponibile sul sito aziendale all'indirizzo:

<http://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente/85-disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/585-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>

La violazione del Codice di comportamento da parte del fornitore può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

Art.16 – DICHIARAZIONE ANTIPANTOUFLAGE

L'operatore economico dichiara che non si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

Art. 17 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86 con spese a carico della parte richiedente. Tutte le spese e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico del fornitore e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto.

Art. 18- FORO COMPETENTE

Si rinvia a all'art. 6 dell'Accordo Quadro e dell'art. 25 del capitolato normativo di gara.

Art. 19 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia agli atti di gara, alle norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti D. Lgs 50/2016 e alle leggi in materia.

Per l'Azienda USL Toscana Centro
Il Responsabile dell'esecuzione del contratto (RES)
D.ssa Mariateresa Asquino

Per la ditta Fidia Farmaceutici Spa
Procuratore Speciale
Dr. ssa Maria Grazia Beggato